



CONFINDUSTRIA  
Piccola Industria

## **Interventi di semplificazione in materia di privacy per le PMI**

Giugno 2006

## **Interventi di semplificazione in materia di privacy per le PMI**

In materia di privacy il numero di adempimenti e i dubbi interpretativi che le imprese incontrano nella loro attività quotidiana sono ancora troppo elevati. Da alcune nostre stime, seppur di massima, una sola giornata dedicata agli adempimenti relativi alla privacy costa complessivamente a tutto il sistema industriale ben 400 milioni di Euro.

E' quindi chiara l'esigenza di ricercare efficaci semplificazioni intervenendo con decisione per eliminare gli obblighi imposti privi di natura sostanziale ai fine dell'effettiva tutela della riservatezza. A tal fine abbiamo individuato, grazie alle segnalazioni provenienti dal territorio, alcune proposte di semplificazione.

Per la loro attuazione è richiesto l'intervento operativo da parte dell'Autorità Garante e, in alcuni casi, la condivisione e la collaborazione del Garante stesso per l'avvio di un'attività legislativa di modifica (prevista peraltro dalla delega all'art. 5 - legge 246/05 – da attuare entro maggio del 2007).

In ogni caso, si deve, allineare la disciplina italiana alla direttiva europea (95/46) perché, come troppo spesso accade, nel nostro Paese l'adozione dei principi europei viene realizzata in maniera eccessivamente penalizzante per le imprese.

### **Dato sensibile**

Solo il trattamento di alcuni dati richiede una tutela forte e particolare. Si tratta di informazioni connesse a "dati sensibili" (sanitari, genetici, relativi alla sfera psichica, usualmente gestiti da cliniche private, ospedali, studi medici, e in genere da strutture sanitarie) e giudiziari.

Normalmente l'azienda manifatturiera non tratta questa tipologia di dati se non quelli riferiti ai dipendenti sulla base di obblighi imposti da norme di legge e di contratto di lavoro; in ogni caso, comunque, la finalità di tutti i trattamenti effettuati da queste imprese è esclusivamente orientata allo svolgimento della normale attività produttiva.

E' necessario pertanto chiarire la nozione di dato sensibile e limitarne l'applicazione solamente a quelle specificità che sono realmente tali.

### **Attività economica**

Ampliare la portata del concetto di trattamento di “dati relativi allo svolgimento di attività economiche” fino a ricomprendervi la gran parte dei trattamenti effettuati nel corso dell’ordinaria attività d’impresa. Un’interpretazione che consentirebbe alle imprese di beneficiare dell’esonero dall’obbligo di richiedere il consenso (art. 24, comma 1, lettera d del Codice) in relazione alle vicende di ordinaria gestione dei flussi informativi connessi ai propri interessi economici e ai rapporti con gli altri operatori del mercato.

### **Dati sanitario nell’ambito del rapporto di lavoro.**

Anche per la nozione di “dato sanitario” nell’ambito del rapporto di lavoro, le imprese ritengono necessario da parte del Garante un chiarimento che evidenzi come la semplice informazione - senza indicazioni di patologie – della malattia del dipendente (assente per malattia), non possa essere considerata un dato “sensibile”. Una interpretazione troppo estesa della nozione crea, infatti, eccessivi problemi organizzativi nella gestione anche informatica di tali dati, portando all’obbligo di redazione del DPS e alla possibilità di generare un contenzioso anche tra datore di lavoro e dipendente.

### **Adempimenti nei rapporti tra imprese**

In riferimento alla nozione di "dato personale" e di "interessato" la semplice adozione della direttiva europea 95/46 che esclude le persone giuridiche e le imprese da questa disciplina permetterebbe di eliminare tutti gli adempimenti (primo fra tutti quello dell'informativa che è stato spesso gestito in modo eccessivo) nei rapporti tra imprese.

### **Informativa**

#### Alleggerire le modalità di adempimento verso clienti e fornitori

Il rispetto degli adempimenti relativi alla normativa sulla privacy comporta, nonostante alcune semplificazioni adottate dal Garante, la produzione di troppi documenti cartacei e informatici che devono essere inviati, consegnati o trasmessi a soggetti terzi, con i quali le aziende si rapportano quotidianamente (clienti, fornitori).

Appare, quindi, necessario che il Garante preveda per le imprese la possibilità di riportare un’analitica “informativa” per i clienti e fornitori sul proprio sito aziendale

effettuando un semplice rinvio alla stessa all'interno dei documenti contrattuali o fiscali inviati (offerta, conferma d'ordine, condizioni generali di contratto, fattura, DDT ecc.).

#### Limitarne gli ambiti

Introdurre – attraverso interventi normativi – delle deroghe all'obbligo generalizzato dell'informativa e, prevedere il ricorso a informative rese dopo l'inizio del trattamento (es. informativa *per relationem*) e non necessariamente in via preventiva rispetto all'inizio del trattamento.

### **Consenso**

#### Chiarire concretamente i casi di applicazione

E' opportuno che il Garante intervenga chiarendo in modo ancora più esplicito tutti i casi concreti nei quali non è necessario prevedere il consenso nella gestione dell'attività commerciale. Questo perché, molte imprese, continuano a chiedere il consenso ai clienti e fornitori nonostante i casi di esonero elencati nell'articolo 24 del Testo Unico.

#### Limitarne gli ambiti

E' necessario ampliare i casi di esonero prevedendo un sistema di consenso implicito in relazione ad una serie di trattamenti facoltativi resi in favore dell'interessato (es. per il trattamento di dati finalizzato a fornire informazioni ai clienti su servizi connessi a quelli già offerti contrattualmente), come previsto dalla direttiva europea (principio *opt out*).

### **DPS e misure minime di sicurezza**

La direttiva 95/46, all'art 17 - 2° paragrafo, pone il principio della graduazione delle misure di sicurezza in relazione ai loro costi di applicazione, alla natura dei dati trattati ed ai rischi possibili. Questo principio deve essere posto a fondamento della concreta applicazione delle misure minime nell'ambito degli adempimenti per le PMI.

In tal senso è necessario rivedere il DPS, giudicato dalle PMI, un documento troppo complesso e articolato che comporta dei costi di redazione e di adeguamento alle misure di sicurezza molto pesanti. Si ritiene necessario intervenire per:

### Semplificare il DPS

Il Garante si dovrebbe attivare, con la collaborazione di Confindustria, per introdurre uno schema di DPS semplificato specificamente indirizzato alle esigenze delle PMI e prevedendo, in questo modo, l'adozione di un metodo di "autocertificazione".

Definite, infatti, le linee guida operative condivise tra Confindustria e Garante, le imprese potranno utilizzare uno strumento dotato della necessaria validità, evitando, oltre ai costi anche le incertezze (anche in termini di eventuali responsabilità giuridiche) riconducibili al ricorso occasionale a consulenze e interventi esterni.

### Limitarne l'obbligo di redazione

E' necessario ridurre il campo di applicazione obbligatorio del DPS tra le PMI limitandolo al trattamento informatico dei dati sensibili dei dipendenti organizzati in specifiche "banche dati", e non nel caso di trattamenti occasionali e/o sporadici non strutturati;

Infine, per le linee di produzione e i macchinari controllati da elaboratori, che possono contenere anche dati del cliente o, comunque, dati personali di terzi in ogni caso connessi alla produzione, appare eccessivo applicare il sistema di credenziali di autenticazione individuali previsto dal disciplinare: considerata la natura di dati trattati e le difficoltà operativa riscontrata dovrebbero essere esclusi da questa misura di sicurezza.

### **Responsabilità da attività pericolosa**

Eliminare l'inversione dell'onere della prova che pone a carico della stessa impresa gli oneri che derivano dalla dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee atte a evitare il danno e, quindi, la non imputabilità dello stesso (modifica dell'art. 15 - 1° comma del codice, eliminando il rinvio al principio dell'art. 2050 c.c. sulla responsabilità da attività pericolosa).